

**DECRETO DELLA SINDACA
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 264 - 16126/2016

Oggetto: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI IVREA - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. AI SENSI COMMA 4 ART. 17BIS L.R. 56/77 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

LA SINDACA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Ivrea:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., (denominato PRG2000), approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 27-4850 del 11 dicembre 2006;
- ha approvato sette Varianti Parziali al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- lo Sportello Unico Attività Produttive di Ivrea, ha trasmesso, tramite PEC, prot. n. 10498 del 5 maggio 2016 (ns. prot. n. 57593/2016 del 10/05/2016), la convocazione della prima Conferenza dei Servizi, per il giorno 15 giugno 2016, finalizzata all'esame della Proposta di Variante semplificata, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 e del comma 4 dell'articolo 17 bis, L.R. 56/77 e s.m.i.;

(Prat. n. V17B_SUAP/003/2016)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 29.152 abitanti al 1971; 27.638 abitanti al 1981; 24.704 abitanti al 1991; 23.540 abitanti al 2001 e 23.592 abitanti al 2011, dati che evidenziano un trend demografico in decremento del 24 % circa;
- superficie territoriale di 3.011 ettari dei quali 589 di pianura e 2.422 di collina; 2.299 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5%, 580 ettari, presentano superfici con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 132 ettari, presentano superfici con pendenza superiore al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 1.225 ettari appartengono alla Classe I[^] e 770 ettari alla Classe II[^]. E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 550 ettari;

- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 9** della Città Metropolitana di Torino denominata *“EPOREDIESE”*, costituita da 58 Comuni, ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell’**Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 24** denominato *“Ivrea”* di cui all’articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale *“ ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l’insediamento di “centralità” di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi “sovracomunali” migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l’obiettivo della città diffusa.”*;
- è classificato dall’articolo 19 delle N.d.A. di individuazione delle polarità e gerarchie territoriali come *“polo medio”*;
- non è individuato dalle Norme del PTC2 quale Ambito di Diffusione Urbana;
- il centro storico è classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, di tipo A, quali *“ ... centri caratterizzati da grande complessità urbanistica e da forte centralità sul territorio regionale; essi sono i più interessati dall’attuale processo di deurbanizzazione e deindustrializzazione rilevato a livello regionale. Per essi vale il riferimento e il controllo della Regione. ...”*;
- infrastrutture per la mobilità: è interessato dal tracciato autostradale Torino-Aosta-Monte Bianco e dalla *“bretella”* Ivrea-Santhià; è altresì interessato dalla Strada Statale n. 26 della Valle d’Aosta e dalla ex S.S. n. 228 del Lago di Viverone;
- infrastrutture ferroviarie: è attraversato dalla linea Chivasso-Aosta;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Fiume Dora Baltea, sono presenti il Lago Sirio ed il Lago San Michele;
 - è altresì interessato dal corso d’acqua pubblica del Rio dell’Albera;
- tutela ambientale:
 - una porzione territoriale di 302 ettari ricade nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato *“Laghi d’Ivrea”*, codice IT1110021, proposto con il D.M. 3 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22/4/2000);

preso atto che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. vigente, nel rispetto di quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 17 bis, L.R. 56/77 e del D.P.R. 160/2010, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive di Ivrea:

- ha convocato, con PEC prot. n. 10498 del 5 maggio 2016 (ns. prot. n. 57593/2016 pervenuto il 10/05/2016), la prima seduta della Conferenza dei Servizi, che si è svolta, presso la sede della Regione Piemonte di Corso Bolzano 44, Torino, in data 15 giugno 2016;
- nel corso della seduta ha illustrato l’iter del procedimento di Variante Semplificata ed i tempi nei quali lo stesso deve svolgersi e concludersi;

visti i motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare con una Variante urbanistica il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli Atti trasmessi;

rilevato che, nello specifico, la Conferenza dei Servizi ha per oggetto il procedimento proposto dai sigg. MARTINETTI Valter e MARTINETTI Danila Veronica, relativo ad un modesto ampliamento di una *media struttura di vendita M SAM-1*, **già esistente** in Ivrea, viale Liberazione; ampliamento consentito sia dal regolamento commerciale della Città che dalla normantiva regionale in materia di commercio in sede fissa. La Variante al P.R.G.C. si rende necessaria in quanto il fabbricato risulta inserito in area individuata quale *Tessuto Storico Moderno "TSM3"*, priva di possibilità incrementativa sui fabbricati esistenti ed è finalizzata al riconoscere,, coerentemente con il contesto circostante, l'edificio come appartenente al *Tessuto Consolidato Polifunzionale "TC6"*, rendendo possibile il modesto ampliamento richiesto dai proponenti, finalizzato a potenziare l'offerta commerciale;

dato atto, che nel corso della prima seduta della Conferenza, in merito alle *"Aree Libere, Dense e di Transizione"* di cui all'articolo 16 delle N.d.A. del PTC2, il delegato della Città Metropolitana, ha sinteticamente illustrato i contenuti del citato articolo ed in considerazione del contesto nel quale insiste il fabbricato oggetto del modesto ampliamento, ha attestato che l'area interessata dalla Variante è classificabile quale *"densa"* come da modello proposto dalla Provincia (ora Città Metropolitana) ritenendo, pertanto, ottemperata la prescrizione disposta ai sensi del comma 5 del citato articolo 16, riportando tale definizione nel Verbale della seduta;

dato atto altresì, per i caratteri presentati dalla Variante in oggetto, il rappresentante del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino, il quale si esprime quale Soggetto Competente in materia Ambientale (SCA) ha partecipato alla prima seduta della Conferenza, rilevando come *l'intervento previsto non determini ricadute ambientali significative a livello territoriale e pertanto "la Variante non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientali"*. Il citato soggetto, a titolo collaborativo, ha fornito una serie di indicazioni a supporto della redazione del Progetto edilizio dell'intervento di ampliamento; il tutto come riportato a Verbale;

vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato dalla Conferenza Metropolitana il 14 aprile 2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, divenuto efficace il 1 giugno 2015;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana ai sensi della lettera b) comma 44, articolo 1 della Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento

dell'attività urbanistica dei Comuni ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *"Tutela ed uso del suolo"*, modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 4 dell'articolo 17bis in cui è citato: *"la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla seduta; alla conferenza partecipano ... la città metropolitana ... la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico";*

dato atto che la Città Metropolitana, il giorno 15 giugno 2016, ha partecipato ai lavori della prima seduta della Conferenza dei Servizi, rappresentata dall' Arch. Beatrice Pagliero, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato dal Dirigente del Servizio, ing. Giannicola Marengo con atto prot. 68436/2016 del 1 giugno 2016;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il comma 8, articolo 1, Legge 7 aprile 2014 n. 56;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 01/07/2016, ai sensi comma 1 dell'articolo 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000;

visto l'articolo 134, comma 4, del citato T.U. e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. che, ai sensi del comma 4 articolo 17bis della L.R. n. 56/1977 così come modificato con

LL.R. n. 3/2013 e n. 17/2013, in merito al Progetto della Variante Semplificata al P.R.G.C. del Comune di Ivrea, relativo alla pratica presentata dai Sigg. MARTINETTI Valter e MARTINETTI Danila Veronica, esaminato nella Conferenza dei Servizi svoltasi in data 15 giugno 2016, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

1. che, rispetto alla suddetta Variante semplificata al vigente P.R.G.C. del Comune di Ivrea, non sono formulate osservazioni;
3. che i contenuti del presente Decreto saranno rappresentati dal Delegato Unico in materia di Copianificazione Urbanistica della Città Metropolitana nel corso della seconda seduta della Conferenza dei Servizi;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 08.07.2016

La Sindaca della Città Metropolitana
(Chiara Appendino)